

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6176 del 24/11/2023
Oggetto	D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 - CONSERVE ITALIA SOC. COOP. AGR. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA, VIA PAOLO POGGI n. 11 E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI COTIGNOLA, LOCALITÀ BARBIANO, VIA PESCHIERA PONENTE n. 24/25 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IPPC DI TRATTAMENTO E TRASFORMAZIONE DI MATERIE PRIME DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI A PARTIRE DA MATERIE PRIME VEGETALI (PUNTO 6.4B2 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6405 del 24/11/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno ventiquattro NOVEMBRE 2023 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 – **CONSERVE ITALIA SOC. COOP. AGR.** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA, VIA PAOLO POGGI n. 11 E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI COTIGNOLA, LOCALITÀ BARBIANO, VIA PESCHIERA PONENTE n. 24/25 - **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IPPC DI TRATTAMENTO E TRASFORMAZIONE DI MATERIE PRIME DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI A PARTIRE DA MATERIE PRIME VEGETALI (PUNTO 6.4b2 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, **Conserve Italia soc. coop. agr.** avente sede legale in Comune di San Lazzaro di Savena (BO), Via Paolo Poggi n. 11 (P.IVA 00708311204) risulta titolare, nella persona del proprio legale rappresentante, dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** rilasciata con determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2023-261 del 19/01/2023 e smi;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 261 del 19/01/2023 e smi presentata dal gestore, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, tramite il Portale IPPC-AIA in data 21/09/2023 (PG/2023/160313 del 21/09/2023), riguardante la sostituzione di parte dei sistemi di sterilizzazione della linea di imbottigliamento in PET, che oggi utilizzano esclusivamente acido peracetico, con sistemi che utilizzano perossido di idrogeno;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui

competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

PRESO ATTO che con la suddetta comunicazione di modifica il gestore prospetta in particolare la sostituzione di parte dei sistemi di sterilizzazione della linea di imbottigliamento in PET, che oggi utilizzano esclusivamente acido peracetico, con sistemi che utilizzano perossido di idrogeno. In particolare la linea di sanificazione dei sacchi capsule pre-sterilizzate con soluzione acquosa di acido peracetico (denominata tunnel sacchi) verrà eliminata e sostituita con una nuova sterilizzatrice capsule con processo a perossido di idrogeno vaporizzato (VHP). Attualmente la linea tunnel sacchi consuma mediamente tra 12 e 14 kg/h di acido acetico e peracetico al 30%. Con la sua sostituzione si avrà una riduzione del consumo di acido peracetico di circa il 60% (circa 8 kg/h al 30%), sostituito da circa 4,6 kg/h di perossido di idrogeno al 35%. Le emissioni in atmosfera derivanti dalla nuova sterilizzatrice saranno di un ordine di grandezza inferiore a quelle del tunnel sacchi che viene sostituito e verranno convogliate allo scrubber a servizio dell'impianto di sterilizzazione della linea di imbottigliamento in PET (punto di emissione in atmosfera E5), a cui venivano convogliate in precedenza le emissioni derivanti dal tunnel sacchi. Tale scrubber tratterà le seguenti correnti:

- corrente proveniente dalla sterilizzazione delle bottiglie con soluzione acquosa di acido peracetico, analogamente allo stato precedente questa modifica;
- corrente proveniente dalla nuova sterilizzatrice capsule con processo a perossido di idrogeno vaporizzato (VHP), in sostituzione della corrente che in precedenza proveniva dal tunnel sacchi.

Lo scrubber risulta in grado di trattare anche perossido di idrogeno, che già attualmente è presente nella corrente proveniente dalla sterilizzazione delle bottiglie con soluzione acquosa di acido peracetico. Con la riduzione del consumo di chemicals dovuto alla nuova sterilizzatrice, si avrà una riduzione del flusso di sostanze ossidanti da trattare nello scrubber e un aumento dell'efficienza di abbattimento dello stesso. Infatti l'efficienza di abbattimento è proporzionale al tempo di transito dei fumi attraverso il letto di corpi di contatto e tale tempo è inversamente proporzionale alla portata dei fumi stessi. La riduzione di portata dovuta alla sostituzione del tunnel sacchi con la nuova sterilizzatrice comporterà un tempo di transito dei fumi circa doppio rispetto alla situazione attuale, dunque con un incremento dell'efficienza del processo di abbattimento;

CONSIDERATO che la variazione impiantistica comunicata:

- non necessita di essere preventivamente sottoposta a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) in ragione della presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi, come comunicato in data 29/06/2023 dalla competente Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale (PG/2023/114019);
- non comporta impatti negativi e significativi sulle diverse matrici ambientali. In particolare non comporta modifiche al quadro emissivo già autorizzato con l'AIA n. 261 del 19/01/2023 e smi, né vi saranno modifiche nelle emissioni convogliate in atmosfera dello stabilimento, considerato che le emissioni derivanti dalla nuova sterilizzatrice saranno di un ordine di grandezza inferiore a quelle della precedente soluzione impiantistica e verranno trattate nel medesimo impianto scrubber già utilizzato per la vecchia soluzione impiantistica e idoneo a trattare flussi simili;

ACQUISITO in data 22/11/2023 (ns. PG/2023/198131) il parere sulla modifica al Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA espresso dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE-SAC di Ravenna con nota ns. PG/2023/162325 del 26/09/2023;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "Definizioni" e l'art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare la variazione comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica non sostanziale presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore ha provveduto al pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini dell'aggiornamento dell'AIA in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

RITENUTO di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA vigente, per le sole parti interessate;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

VISTE:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con cui sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in ARPAE Emilia-Romagna per il triennio 2019-2022;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-129 del 18/10/2022 recante disposizioni in merito al rinnovo fino al 31/10/2023 degli incarichi di funzione in ARPAE Emilia Romagna;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Raffaella Manuzzi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

- 1) Di considerare le variazioni impiantistiche all'installazione IPPC in oggetto comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs. 152/2006 e smi, come illustrate nella documentazione presentata a corredo della comunicazione di modifica presentata in data 21/09/2023 (PG/2023/160313 del 21/09/2023), sommariamente descritte nelle premesse, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA**, per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, del provvedimento n. 261 del 19/01/2023 e smi;
- 2) **Di aggiornare l'AIA** di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2023-261 del 19/01/2023 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla Ditta **Conservas Italia soc. coop. agr.** avente sede legale in Comune di San Lazzaro di Savena (BO), Via Paolo Poggi n. 11 (P.IVA 00708311204) per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, sita in Comune di Cotignola, località Barbiano, via Peschiera Ponente n. 24/25, come di seguito indicato:

- 2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata integrando l'ALLEGATO - Sezione B della determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2023-261 del 19/01/2023 e smi come segue:

B4) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA

GRADO DI COMPLESSITÀ INSTALLAZIONE	<i>ALTA</i> (€ 1.000,00)	<i>MEDIA</i> (€ 500,00)	<i>BASSA</i> (€ 250,00)
---	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 500,00

In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 21/09/2023 (PG/2023/160313 del 21/09/2023), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008, così come modificata con DGR n. 155/2009, al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 261 del 19/01/2023 e smi con versamento effettuato in data 25/07/2023 per un importo pari a € 500,00.

- 2.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2023-261 del 19/01/2023 e smi, è da considerarsi l'attuazione delle seguenti variazioni impiantistiche: modifica dei sistemi di sterilizzazione della linea PET, in particolare sostituzione della linea di sanificazione dei sacchi capsule pre-sterilizzate con soluzione acquosa di acido peracetico (denominata tunnel sacchi) con una nuova sterilizzatrice capsule con processo a perossido di idrogeno vaporizzato (VHP). La modifica comporta una diminuzione del consumo di chemicals, in particolare si avrà una riduzione del consumo di acido peracetico di circa il 60% (circa 8 kg/h al 30%), sostituito da circa 4,6 kg/h di perossido di idrogeno al 35%.

Le emissioni in atmosfera derivanti dalla nuova sterilizzatrice saranno di un ordine di grandezza inferiore a quelle del tunnel sacchi che viene rimosso e verranno convogliate allo scrubber a servizio dell'impianto di sterilizzazione della linea di imbottigliamento in PET (punto di emissione in atmosfera E5), a cui venivano convogliate in precedenza le emissioni derivanti dal tunnel sacchi. Tale scrubber tratterà le seguenti correnti:

- corrente proveniente dalla sterilizzazione delle bottiglie con soluzione acquosa di acido peracetico, analogamente allo stato precedente questa modifica;
- corrente proveniente dalla nuova sterilizzatrice capsule con processo a perossido di idrogeno vaporizzato (VHP), in sostituzione della corrente che in precedenza proveniva dal tunnel sacchi.

Lo scrubber risulta in grado di trattare anche perossido di idrogeno, che già attualmente è presente nella corrente proveniente dalla sterilizzazione delle bottiglie con soluzione acquosa di acido peracetico. Con la riduzione del consumo di chemicals dovuto alla nuova sterilizzatrice, si avrà una riduzione del flusso di sostanze ossidanti da trattare nello scrubber e un aumento dell'efficienza di abbattimento dello stesso. Infatti l'efficienza di abbattimento è proporzionale al tempo di transito dei fumi attraverso il letto di corpi di contatto e tale tempo è inversamente proporzionale alla portata dei fumi stessi. La riduzione di portata dovuta alla sostituzione del tunnel sacchi con la nuova sterilizzatrice comporterà un tempo di transito dei fumi circa doppio rispetto alla situazione attuale, dunque con un incremento dell'efficienza del processo di abbattimento;

- 2.c) Il **Piano di Monitoraggio dell'installazione** di cui al paragrafo D2.4.2) "Emissioni in atmosfera" l'Allegato alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2023-261 del 19/01/2023 e smi è modificato sostituendo nella tabella di cui al punto "Monitoraggio e controllo" i monitoraggi previsti per il punto E5 con quanto di seguito riportato:

<i>Emissione</i>	<i>Monitoraggio</i>	<i>Frequenza</i>	<i>Registrazione</i>
<i>... omissis ...</i>			
<i>E5</i>	<i>consumo di acido peracetico e perossido di idrogeno</i>	<i>mensile</i>	<i>Registrazione su registro e trasmissione tramite report annuale come previsto al paragrafo D2.3</i>
<i>... omissis ...</i>			

3) Di stabilire che il gestore è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- deve essere valutata l' idoneità dei presidi di contenimento presenti in impianto per il perossido d'idrogeno, sulla base delle indicazioni presenti nella scheda di sicurezza dello stesso, ed eventualmente deve essere prevista l'implementazione di altri presidi in grado di garantire la sicurezza nella gestione degli eventi emergenziali;
- deve essere integrata e aggiornata la procedura per la gestione di eventi emergenziali (incendi, sversamenti) anche in riferimento a quanto contenuto nella scheda di sicurezza del perossido d'idrogeno;
- deve essere aggiornato il documento di "Verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento" con i nuovi riferimenti delle sostanze chimiche utilizzate ed i presidi di sicurezza implementati per contenerle;

4) Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2023-261 del 19/01/2023 e smi;

5) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Cotignola e all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;

6) Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, via Marconi n. 14;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE – SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Arpae – sottosezione sui rischi corruttivi e trasparenza.

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

**La responsabile dell'incarico di funzione
"autorizzazioni complesse ed energia"
(Ing. Francesca Chemeri)**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.